



Organismo Tecnicamente Accreditante

CODICE DEONTOLOGICO VALUTATORI PER L'ACCREDITAMENTO

REGIONE CAMPANIA

Art.1 – Principi generali

1. Il presente codice deontologico (di seguito “codice”) integra e specifica gli obblighi e le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il DPR 16.04.2013 n. 62 a norma dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente codice, pertanto, si rinvia alle norme di comportamento previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al comma 1.
3. Il valutatore deve in ogni caso tenere un comportamento conforme alle norme deontologiche della propria professione per quanto applicabile e compatibile con lo svolgimento del ruolo e delle funzioni che gli competono.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai Valutatori per l'accREDITAMENTO della Regione Campania iscritti nell'elenco regionale e deputati allo svolgimento delle verifiche sul campo dei requisiti di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.

Art. 3 – Disposizioni di carattere generale

1. Il valutatore deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge e deve conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il valutatore deve rispettare i principi di integrità, correttezza, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza ed indipendenza e deve agire con massima imparzialità.
3. Il valutatore deve perseguire esclusivamente l'interesse pubblico e deve esercitare le proprie prerogative nell'interesse dell'amministrazione che gliene conferisce.

4. All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei valutatori regionali per l'accREDITAMENTO il valutatore deve impegnarsi a rispettare il codice attraverso la sottoscrizione del modulo di accettazione qui allegato (allegato 1) e deve dichiarare l'assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità con l'attività di valutatore per l'accREDITAMENTO sottoscrivendo il relativo modulo (allegato 2)

Art. 5 - Obblighi di astensione e conflitti di interesse

1. All'atto della formazione da parte del Dirigente Responsabile dell'O.T.A. del team di valutatori, ciascun valutatore deve sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità in relazione alla attività di verifica della specifica struttura oggetto di valutazione sottoscrivendo il modello allegato (allegato 3)
2. In ogni caso il valutatore deve astenersi dall'attività nel caso in cui in corso di verifica emerga la necessità di prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
3. Il valutatore che si trovi in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi del presente articolo deve formulare dichiarazione motivata, in forma scritta, al Dirigente Responsabile dell'O.T.A.
4. Qualora la situazione di conflitto di interessi possa far dubitare dell'imparzialità dell'azione amministrativa, l'OTA provvede alla sostituzione dell'auditor in conflitto d'interessi o motiva espressamente le ragioni che consentono all'auditor medesimo l'espletamento delle attività.

Art 4 – Obblighi di riservatezza

1. Il valutatore è tenuto alla massima riservatezza, non deve utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non deve diffondere all'esterno tramite qualsiasi mezzo materiali, informazioni opinioni o giudizi acquisiti o maturati nell'espletamento dei suoi compiti.
2. Il valutatore deve osservare il segreto d'ufficio e rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati. Qualora gli sia richiesto di fornire informazioni, atti e/o documenti informa il richiedente sui motivi che impediscono il soddisfacimento della richiesta e, nel caso, cura che la stessa venga inoltrata al Dirigente Responsabile dell'O.T.A. Art. 5 – Disposizioni in materia di conflitto di interesse

Art 5 – Prevenzione della corruzione

1. Il valutatore deve adottare tutte le misure necessarie alla prevenzione di illeciti nella pubblica amministrazione

Art. 6 - Obblighi di trasparenza

1. Il valutatore deve assolvere direttamente, quando di sua competenza, o favorire il tempestivo assolvimento da parte dell'OTA degli obblighi di trasparenza cui sono tenute le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.

Art 8 – Regole di comportamento

1. Il valutatore non può accettare parcelle, omaggi o favori di qualsiasi tipo da parte delle strutture oggetto di verifica o di loro rappresentanti, nonché da parte di qualsiasi persona interessata.
2. Nell'utilizzo delle risorse, anche informatiche, il valutatore deve rispettare scrupolosamente regole e informazioni in materia di sicurezza e corretto utilizzo al fine di non compromettere la funzionalità dei beni della Regione per la quale opera, e delle strutture presso cui effettua le verifiche.
3. Il valutatore deve tenere comportamenti e atteggiamenti rispettosi e corretti nei confronti dei colleghi e dei soggetti che incontra nell'attività di verifica evitando condotte moleste, aggressive, denigratorie o vessatorie tali da ledere la salute, la dignità o la professionalità della persona.
4. Nei rapporti con le strutture oggetto della verifica di accreditamento, il valutatore deve assicurare disponibilità, efficienza e cortesia e deve ispirare il suo operato alla piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari della verifica di accreditamento.
5. Il valutatore deve dimostrare rispetto, disponibilità e collaborazione nei rapporti con i colleghi e delle strutture oggetto di verifica assicurando, nell'ambito dell' O.T.A. lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, purché nel rispetto della normativa vigente.
6. Il valutatore deve impegnarsi a mantenersi aggiornato professionalmente
7. Il valutatore deve rispettare, senza interferire, il normale svolgimento delle attività dell'Organizzazione oggetto di verifica.
8. Il valutatore non deve compiere azioni lesive dell'immagine e/o degli interessi dell'Organizzazione sottoposta a verifica nonché dell'amministrazione regionale e dell'OTA per i quali opera.
9. Il valutatore deve tenere un comportamento consono alla dignità ed al decoro della professione e del ruolo e deve evitare di esprimere apprezzamenti o giudizi sull'operato dei colleghi, inoltre deve usare la massima correttezza e moderazione quando insorgono contrasti sullo svolgimento dell'attività.

Art. 9 – Vigilanza e monitoraggio

1. Il Dirigente Responsabile dell' Organismo tecnicamente Accreditante deve vigilare sul rispetto del codice.
2. Il valutatore che rilevi comportamenti contrastanti il codice deontologico da parte di un collega è tenuto a segnalarlo al Dirigente dell' O.T.A.;

3. Il Dirigente dell'O.T.A., venuto a conoscenza, in qualsiasi forma, della violazione del codice, deve formulare, per iscritto, contestazione al valutatore, che può presentare osservazioni e contro deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione.
4. Il Dirigente responsabile dell'O.T.A., verificata la segnalazione, al termine del contraddittorio, può :
 - formulare un richiamo formale
 - disporre la cancellazione dall'elenco dei valutatori
 - richiedere l'avvio di un provvedimento disciplinare all'amministrazione di appartenenza del valutatore

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il codice è pubblicato sul sito istituzionale della regione Campania.
2. Le disposizioni del presente codice, per le parti di competenza, si applicano anche a tutto il personale coinvolto nel processo di accreditamento ivi compreso il personale assegnato all' Organismo Tecnicamente Accreditante.